

8. Delicate questioni sono pure state decise in tema di trasporto di olii minerali senza il certificato di provenienza, in violazione dell'art. 5 che prevede un'ipotesi delittuosa, aggravata in caso di quantità superiore ai venti quintali, e un'altra contravvenzionale, se il certificato di provenienza manchi di uno degli elementi indicati nell'art. 5, sempre che sia sufficiente a individuare la merce trasportata e il trasporto che viene effettuato da deposito a deposito.

Circa il soggetto attivo del reato è stato escluso che si tratti di reato proprio, ponendo in rilievo che la norma è diretta a chiunque trasporti o faccia trasportare olii minerali senza il certificato di provenienza o con certificato scaduto, falso o alterato, onde è evidente che esso non configura un reato proprio o speciale che possa essere commesso solo da chi rivesta una data qualità o si trovi in una certa situazione, ma un reato comune (51).

Del reato risponde chi sia solo trasportatore del prodotto (52), mentre il titolare del deposito degli olii non può essere tenuto a rispondere, in ogni caso, del trasporto senza certificato o con certificato irregolare, per il solo fatto di essere titolare, ma risponde solo se in concreto sia rimasta accertata la sua effettiva partecipazione al fatto, e d'altra parte, una volta ritenuto colpevole il titolare del deposito, ciò non esclude che del fatto possa essere chiamato a rispondere anche il dipendente che sia concorso nel trasporto (53).

La giurisprudenza si sta orientando nel senso che anche in questo caso (54) si tratta di reato formale di pericolo e la legge impone,

---

*gestione dei distributori di carburanti*, in *Atomo, petroli, elettricità*, 1966, 163; GASPARRI, *Legittimazione statale e legittimazione comunale alla gestione di distributori*, in *Rassegna di legislazione e giurisprudenza petrolifera*, 1965, IV, 205.

(51) Cass. Sez. I, 14 ottobre 1960, P.M. c. Zambenardi, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1961, 255, 573. Vedi CAPONETTO, con esclusione dell'olio esausto dalla disciplina fiscale degli oli minerali in *Riv. pen.* 1962, 476.

(52) Cass. Sez. I, 21 luglio 1963, Zandesi, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1964, 591, n. 997.

(53) Cass. Sez. I, 14 ottobre 1960, P.M. c. Zambonardi, in *Cass. pen. mass.*, 1961, 225, n. 573. Vedasi per l'olio di semi Cass. Sez. I, 17 febbraio 1954, Orlando, in *Massimario penale*, 1955, 117, n. 287 nel senso che gli obblighi prescritti non incombono esclusivamente al vettore né sono limitati al tempo ed al percorso del trasporto, bensì incombono anche al mittente ed al destinatario e si riferiscono altresì al momento del carico nel deposito del mittente e dello scarico in quello del destinatario, momenti che attengono alle operazioni di trasporto, con conseguente configurabilità di responsabilità concorsuale. Vedi anche Cass. Sez. I, 7 ottobre 1953, Ferrando, *idem*, 1953, 69, n. 195.

(54) Conforme Cass. I, 14 ottobre 1960, P.M. c. Zambonardi, in *Cass. pen. mass. ann.* 1961, 255, n. 573, aggiungendo la irrilevanza che sia stata pagata l'imposta con la conseguenza che in tal caso il colpevole sarà condannato soltanto alle pene previste e non anche al pagamento dell'imposta.